



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SALVINI, BAGNAI, ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, ARRIGONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BERGESIO, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SBRANA, STEFANI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2020**

Disposizioni in materia di rimodulazione delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole incidere sul taglio dell'IVA con l'obiettivo di rilanciare i consumi e sostenere famiglie e mercato interno.

Attualmente l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale tratta dell'istituzione e della disciplina IVA, accanto all'aliquota normale del 22 per cento, prevede, nella parte III della tabella A allegata al citato decreto, un'aliquota ridotta del 10 per cento e un'aliquota « super ridotta » del 4 per cento per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi, elencati nella parte II della medesima tabella A.

Con l'articolo 1, comma 960, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con una modifica alla citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è stata introdotta una nuova parte II-bis volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento, che è stata ritenuta compatibile con la direttiva europea in quanto l'Italia ha la sola aliquota ridotta del 10 per cento mentre le disposizioni europee concedono la possibilità di mantenere fino a due aliquote dell'IVA ridotte.

Analogamente a quanto praticato in Germania, altra grande economia manifatturiera, che nel mese di giugno scorso ha disposto un taglio di 3 punti dell'aliquota IVA massima, portandola dal 19 al 16 per cento per un importo complessivo di 20 miliardi, si propone un intervento che abbia un'ampiezza simile. Non sono una novità interventi di questo genere sulle aliquote IVA, difatti possiamo ricordare il caso del Regno Unito (-2,5 per cento nel 2008) e altri interventi specifici nel settore della ristorazione

in Francia (dal 19,6 per cento al 5,5 per cento nel 2009) e della Svezia (dal 25 per cento al 12 per cento nel 2012).

L'Italia ad oggi ha 4 aliquote IVA e l'idea del presente disegno di legge è quindi una rimodulazione, per gli anni dal 2021 al 2023, delle suddette aliquote IVA, portando a zero le aliquote « super-ridotte » (4 per cento e 5 per cento), e di ridurre di 2 punti l'aliquota ridotta (dal 10 per cento all'8 per cento) e l'aliquota ordinaria (dal 22 per cento al 20 per cento), con un abbassamento di 2,2 punti sull'aliquota media ponderata.

Sulla base degli ultimi dati di gettito, facendo una stima, verrebbero lasciati nelle tasche degli italiani circa 20,2 miliardi di euro, si otterrebbe una configurazione molto simile a Germania e Gran Bretagna, e l'impatto sull'aliquota media scenderebbe dal 15,6 per cento al 13,4 per cento, un calo di 2,2 punti che è simile a quello che fece il Regno Unito nel 2008.

Si tratterebbe di un'unica misura incisiva di razionalizzazione e alleggerimento del carico fiscale, invece degli interventi frammentati e dispersivi messi in campo finora dal Governo, disperdendo risorse e generando incertezza.

Inoltre l'impatto sul PIL di questa proposta sarebbe dello 0,4 per cento di crescita in più nel primo anno fino a crescere dello 0,5 per cento negli anni successivi.

Il presente disegno di legge si compone di 3 articoli. L'articolo 1 dispone modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, andando a rivedere le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, nello specifico l'aliquota del 22 per cento viene ridotta al 20 per cento; l'aliquota del 10 per cento viene ridotta all'8 per cento e

le aliquote del 4 per cento e del 5 per cento sono azzerate. L'articolo 2 prevede la relativa copertura finanziaria. L'articolo 3 subordina l'efficacia della proposta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea,

ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica relativa del profilo di compatibilità delle norme introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. In considerazione della grave recessione economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di incentivare i consumi e rilanciare la domanda interna, per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono riviste secondo le seguenti rivalutazioni:

*a)* l'aliquota del 22 per cento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<sub>2</sub> è ridotta al 20 per cento;

*b)* l'aliquota del 10 per cento di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<sub>2</sub> è ridotta all'8 per cento;

*c)* le aliquote di cui alla tabella A, parte II, e alla tabella A, parte II-*bis*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<sub>2</sub> sono azzerate.

### Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità, in termini di indebitamento netto e saldo netto da finan-

ziare, sul piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale, previa autorizzazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Art. 3.

*(Disposizioni finali)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.





€ 1,00